



DUPLICATO PATENTE

DUPLICATO PER DETERIONAMENTO E RICLSSIFICAZIONE

- MOD. MC 2112 - C/C 9001 € 9,00 - C/C 4028 € 29,24
- patente originale
- fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale
- 2 fotografie
- Certificato medico in bollo con fotografia timbrata (se la patente è scaduta)
- 1 fotografia autenticata (se non c'è il certificato medico)

DUPLICATO PER SMARRIMENTO

A partire dalle denunce datate 13/04/2001 il duplicato per smarrimento viene effettuato direttamente dai carabinieri. L'intestatario della patente si deve recare a rendere denuncia ai carabinieri con due fotografie. La patente gli verrà direttamente recapitata a casa (dovrà pagare al postino la somma di € 9,00 + le spese). Se la patente è duplicabile dai carabinieri **NON può essere richiesto il duplicato in motorizzazione**.

Se la patente non è meccanizzata (viene comunicato dai carabinieri), il duplicato va presentato come di consueto alla MCTC:

- MOD. MC 2112 - C/C 9001 € 9,00
- Denuncia di smarrimento (originale o fotocopia + [autocertificazione per autentica](#))
- Fotocopia carta d'identità e codice fiscale
- 2 fotografie
- Certificato medico in bollo con fotografia timbrata (se la patente è scaduta)
Fotografia autenticata in carta semplice (se la foto non è autenticata dal medico o dai carabinieri)

Se la patente non è duplicabile perché va effettuata una variazione dei dati anagrafici (ad es. per il nome o correzione del luogo di nascita o del comune di residenza) la pratica deve essere considerata come duplicato e non come smarrimento (con relativo versamento sul c/c 4028 di € 29,24). L'unica variazione ammessa nella pratica di smarrimento è quella della via (mantenendo lo stesso comune).

ESPERIMENTO GUIDA - [PATENTI SPECIALI](#)

- Mod. MC 2112 C/C 9001 € 24,00 - C/C 4028 € 14,62 x 2
- Fotocopia carta d'identità e codice fiscale
- Patente
- 2 fotografie
- Certificato della Commissione medica in bollo con fotografia timbrata
- 1 fotografia autenticata (se non c'è la foto sul certificato medico)

Questa pratica si presenta quando una patente normale diventa B SPECIALE con adattamenti al veicolo per minorazione arti. Viene registrata ed emessa lo statino come se il titolare dovesse presentare il foglio rosa per un nuovo conseguimento. N.B.: Non può essere registrata con il codice agenzia ma necessariamente con quello dell'autoscuola.

RINNOVO PATENTE (Decreto 08/09/2010)

Patente A, B, BE e CIG

Vengono sempre rinnovate anni dall'Ufficiale Sanitario.

Fino a 50 anni per 10 anni
da 50 a 70 anni per 5 anni
da 70 a 80 anni per 3 anni
dopo gli 80 anni per 2 anni

Patente C

Viene rinnovata fino a 65 anni dall'Ufficiale Sanitario per 5 anni.
Dopo i 65 anni viene rinnovata dalla commissione ogni due anni.

Patente CE

Viene rinnovata fino a 65 anni dall'Ufficiale Sanitario per 5 anni.
A 65 anni entra in vigore il limite di massa complessiva 20 tonnellate.
Tra 65 e 68 anni si possono superare le 20 tonnellate unendo alla patente un'attestazione di sussistenza dei requisiti della validità di un anno rilasciata dalla commissione medica.

Patente D

Viene rinnovata fino a 60 anni dall'Ufficiale Sanitario per 5 anni.
Può essere rinnovata fino a 68 anni previa esibizione di un'attestazione di sussistenza dei requisiti della validità di un anno rilasciata dalla commissione medica.
Chi ha richiesto il declassamento per raggiunti limiti di età può riottenere la patente presentando l'attestazione (se sono trascorsi più di tre anni dal declassamento viene richiesto l'esame di revisione).

Per tutte le categorie di patente in attesa di visita presso la commissione e' possibile richiedere il permesso provvisorio di circolazione compilando l'apposito [modulo](#) purchè la prenotazione della visita sia stata effettuata prima della scadenza della patente.

Requisiti	Patente categoria A e B	Patente superiore	
Vista Decreto 31/10/2010 Allegato	7/10 complessivi con non meno di 2/10 per l'occhio che vede di meno, raggiungibile anche con lenti. Il medico monocromatico può rilasciare il certificato medico anche a un candidato monocolo purchè l'acutezza visiva dell'occhio superstite sia pari ad almeno 8/10, raggiungibile anche con lenti.	8/10 nell'occhio che vede meglio e 4/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione di lenti . A seguito della perdita di visione di un occhio la Commissione Medica, con parere favorevole di uno specialista, può consentire la guida con eventuali prescrizioni e limitazioni.	
Udito Codice della Strada. Art.323	occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza .	occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.	
Validità Decreto 08/09/2010	Fino a 50 anni 10 anni da 50 a 70 anni 5 anni da 70 a 80 anni 3 anni dopo 80 anni 2 anni	C – CE	fino a 65 anni 5 anni dopo 65 anni 2 anni in CML
		D	fino a 60 anni 5 anni fino a 68 anni 1 anno in CML